

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	94
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	98
Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione</i> ) .....	100
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	108

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i> ) .....	101
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109

#### SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	101
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	110

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
ERRATA CORRIGE .....	107

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

**La seduta comincia alle 12.45.**

#### Legge di contabilità e finanza pubblica.

**C. 2555, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge n. 2555, recante « Legge di contabilità e finanza pubblica », già approvata dal Senato e adottata come testo base dalla stessa Commissione bilancio, al quale risulta abbinata una ulteriore proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Fa presente che il provvedimento in esame è un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata – secondo la relazione illustrativa – ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.

La proposta di legge delinea una riforma della contabilità pubblica che, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è per alcuni temi affidata alla legislazione delegata, mediante la previsione di quattro diverse disposizioni di delega: adeguamento dei sistemi contabili, procedure di spesa in conto capitale, completamento della riforma del bilancio dello Stato e riforma del sistema dei controlli.

Proprio al fine di dar conto della progressiva attuazione della nuova disciplina, la proposta di legge, nei tre esercizi successivi alla sua entrata in vigore, prevede la presentazione al Parlamento di un Rapporto sullo stato di attuazione della riforma.

Nel quadro del generale principio del concorso da parte dei diversi soggetti rientranti nel perimetro istituzionale della Pubblica Amministrazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la proposta di legge prevede una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'adozione di un unico piano dei conti integrato e di schemi di bilancio comuni, articolati per missioni e programmi coerenti con la classificazione eco-

nomica e funzionale comunitaria. A tali fini, è prevista l'istituzione del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, che dovrà operare in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, di cui alla legge n. 42 del 2009.

Tale provvedimento affronta, pertanto, i temi del coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei sistemi contabili, secondo principi di trasparenza e verificabilità della spesa, nonché di consapevole programmazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Evidenzia, poi, gli strumenti della programmazione finanziaria indicati dalla proposta di legge che sono i seguenti:

relazione sull'economia e la finanza pubblica (*ex RUEF*), che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno. La Relazione, già esistente nella prassi, contiene l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica (conto economico della Pubblica Amministrazione e dei suoi sottosettori e saldo di cassa della P.A./fabbisogno) per l'anno in corso e il successivo biennio, alla luce dei consuntivi e della manovra approvata nell'anno precedente;

decisione di finanza pubblica (DFP), che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno. È il documento di programmazione economico finanziaria, almeno triennale, sostitutivo del DPEF;

disegno di legge di stabilità (*ex* disegno di Legge finanziaria) e disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno;

provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre;

aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

Rileva, quindi, che il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio

sono i provvedimenti di cui consta la manovra triennale di finanza pubblica. In virtù delle modifiche approvate dal Senato i provvedimenti collegati non sono più elencati tra i provvedimenti che compongono la manovra finanziaria. La decisione di finanza pubblica (DFP) può però indicare « eventuali provvedimenti collegati alla manovra ».

La disciplina del DFP presenta talune novità rispetto all'attuale documento di programmazione, in particolare, si prevede che la DFP contenga l'esposizione dei dati tendenziali a legislazione vigente del conto economico della pubblica amministrazione, del saldo di cassa, e del debito, sia nel loro complesso, che ripartiti per i diversi sottosettori istituzionali in cui la Pubblica Amministrazione è articolata: amministrazione centrale, amministrazioni locali ed enti di previdenza.

Allo stesso modo, l'individuazione degli obiettivi programmatici della Pubblica Amministrazione e l'articolazione della manovra necessaria al conseguimento degli obiettivi deve essere esposta nel DFP dando evidenza all'apporto di ciascun settore istituzionale. In questo modo i diversi livelli di governo sono coinvolti in sede di elaborazione degli obiettivi programmatici, in vario modo. Nell'ambito di tale procedura è anche fissato il quadro di riferimento normativo del patto di stabilità interno, che riceverà attuazione con le norme di coordinamento contenute nella legge di stabilità.

Fa presente, inoltre, che per la spesa in conto capitale, l'individuazione da parte della DFP e della legge di stabilità della quota-obiettivo di indebitamento delle Amministrazioni territoriali viene definita sentita la Conferenza Unificata. Per quanto riguarda specificamente il patto di stabilità interno, la proposta di legge permette a ciascuna Regione – fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica per essa complessivamente determinato – di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli finanziari fissati dalla legge nazionale, in base alle diverse situazioni. È inoltre previsto il richiamo al Patto di Convergenza deli-

neato dalla legge delega di attuazione del federalismo fiscale, quale strumento di riferimento per l'effettiva realizzazione del coordinamento della finanza pubblica.

La legge di stabilità, contiene norme i cui effetti decorrono nel triennio considerato dal bilancio pluriennale, si presenta maggiormente caratterizzata nelle sue finalità di strumento volto alla correzione dei conti pubblici. Non sono infatti più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia: si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dal decreto legge n. 112 del 2008.

Rileva che è poi prevista l'unificazione in una sola tabella del contenuto delle attuali tabelle D), E), ed F). Nella nuova tabella, strutturata per missioni e programmi, come tutto l'articolato della legge finanziaria relativo alla spesa, sono stabiliti gli importi delle autorizzazioni legislative di spesa da rifinanziare, definanziare, e rimodulare nel triennio di riferimento. In apposita tabella, sono poi determinate le autorizzazioni di spesa permanenti di carattere corrente (in sostanza, la attuale tabella C).

Il contenuto della legge viene infine ampliato alle norme di coordinamento della finanza pubblica finalizzate ad assicurare, per ciascun periodo triennale di manovra, il concorso dei differenti livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi programmatici ed alla realizzazione del Patto di convergenza di cui alla legge n. 42 del 2009.

Osserva che rimane in capo alla legge di stabilità quanto già previsto dalla legge finanziaria in merito alla fissazione dei saldi finanziari (saldo netto da finanziare e livello massimo del ricorso al mercato), le variazioni di aliquote, l'importo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, le norme recanti misure correttive delle leggi di spesa, le attuali tabelle A e B relative ai Fondi speciali, le altre regolazioni meramente quantitative ad essa rimesse, le norme che comportano

aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Rimane il divieto di norme di delega.

Fa presente che il disegno di legge di stabilità è poi accompagnato da una Nota tecnica illustrativa la quale – includendo alcuni elementi dell'attuale Relazione previsionale e programmatica – costituisce documento di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne la disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, da un lato, è confermato l'attuale elenco delle modalità di copertura: utilizzo degli accantonamenti dei Fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e ricorso a nuove o maggiori entrate. A seguito delle modifiche approvate dal Senato, è confermato il vigente divieto di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti da entrate in conto capitale. È inoltre previsto il divieto di copertura con entrate non ricorrenti.

Rileva, poi, che non è invece più previsto nel provvedimento di legge in esame il vigente obbligo di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria contenuto nell'articolo 11, comma 5, legge n. 468 del 1978, venendo così in sostanza permessa una impostazione della manovra con il solo vincolo del miglioramento del saldo complessivo e dunque la possibilità di attingere all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico.

All'interno della disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, è previsto (con ciò parzialmente innovando rispetto alla disciplina di cui all'articolo 11-ter, comma 7, legge n. 468 del 1978) che ciascuna legge di spesa contenga al suo interno una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti finanziari che eccedano le previsioni di spesa in essa contenute.

Per le leggi di delega, la proposta di legge prevede – sia pure con alcune specificazioni – il principio per cui la copertura degli oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi deve essere individuata dalla legge di delega. È inoltre previsto l'obbligo di relazione tecnica, non solo sui

disegni di legge del Governo e sugli emendamenti governativi onerosi, ma anche sugli emendamenti onerosi del Relatore del provvedimento, nonché l'obbligo di aggiornare la relazione tecnica all'atto del passaggio parlamentare. La relazione deve anche contenere un prospetto riepilogativo degli effetti della disposizione su saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno.

Fa presente, inoltre, che la proposta di legge prevede nuove misure volte ad implementare il controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica. Per ciò che attiene al controllo parlamentare, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta l'istituzione di una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, composta da venti componenti designati dai Presidenti delle due Camere. La Commissione, che svolge un ruolo di supporto alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, esprime indirizzi e criteri di metodo per la redazione dei documenti governativi di finanza pubblica, al fine di renderne le informazioni omogenee e confrontabili nel tempo.

Si stabilisce, poi, il principio dell'accesso da parte della Camera e del Senato a tutte le banche dati rilevanti per la finanza pubblica e la creazione di una struttura unica di supporto tecnico per il controllo parlamentare. In conseguenza di tale complessivo riassetto, è prevista l'abrogazione della legge nazionale di contabilità (legge n. 468 del 1978), nonché una delega al Governo per la redazione di un Testo Unico delle leggi in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, il comma 5 dell'articolo 2, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, del Comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche, al quale affida è affidato il compito di predisporre i decreti legislativi di armonizzazione, che si

compone di venticinque membri di cui uno nominato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Le attività di monitoraggio e controllo dei conti pubblici sono state oggetto, negli ultimi anni, di significativi interventi di potenziamento, che oltre ad essere funzionali al programma di analisi e valutazione della spesa avviato nel 2007, sono stati finalizzati a migliorare, attraverso un rafforzamento dei sistemi informativi, la conoscenza sullo stato delle pubbliche amministrazioni, nonché a radicare nel contempo nell'attività amministrativa e nel medesimo sistema dei controlli i criteri di efficienza, efficacia ed economicità sottesi alla riclassificazione in senso funzionale del bilancio dello Stato.

Segnala, poi, che l'articolo 12 disciplina le informazioni che devono essere contenute nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica (*ex RUEF*), in particolare il comma 2, stabilisce che, in apposita sezione, siano fornite le informazioni di dettaglio su consuntivi e previsioni dei conti dei principali comparti di spesa e in particolare fra gli altri protezione sociale e sanità.

Rileva, inoltre, che l'articolo 17 comma 2 prevede che sia assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche non territoriali e, previa approvazione di apposite leggi regionali, nei collegi sindacali delle aziende sanitarie o ospedaliere e negli IRCCS tutto ciò al fine di assicurare ai sensi dell'articolo 117 il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, pur prendendo atto dei limitati profili di competenza della Commissione, ritiene opportuno sottolineare la significativa rilevanza che tale riforma assume per il sistema economico-finanziario nel suo complesso, anche nell'ottica di un contenimento e di una riqualificazione della spesa nonché di una « decongestione » delle procedure parlamentari connesse alla sessione di bilancio; tutto ciò

evidenziato preannuncia sin d'ora l'intenzione di formulare un parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede alla presidenza di dare disposizioni affinché sia messo in distribuzione l'eventuale parere espresso dalle regioni sul provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, assicura che la presidenza si farà carico della richiesta della collega Miotto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.**

**Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo delle proposte di legge n. 2131, approvata in sede deliberante dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica, e n. 2317 Evangelisti: « Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia », adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, ai fini del trasferimento alla sede legislativa.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 1, comma 1, abroga l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il quale stabilisce che il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito

attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, è definita, per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi, delle modalità di accesso al corso universitario nonché di quelle di svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia.

Il comma 3 stabilisce, infine, che lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Fa presente, infine, che la VII Commissione è convocata nella giornata di domani al fine di acquisire i pareri delle altre Commissioni e di procedere al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Ritiene pertanto che, se non vi sono obiezioni, la Commissione possa procedere all'espressione del prescritto parere già nella seduta odierna.

La Commissione concorda.

Laura MOLTENI (LNP), pur condividendo le finalità del provvedimento in esame, sottolinea la necessità di una revisione complessiva della normativa in materia, al fine di tutelare adeguatamente la professionalità degli insegnanti di educazione fisica laureati in scienze motorie o diplomati all'Istituto superiore di educazione fisica, sia nell'ambito scolastico sia nelle altre strutture, pubbliche e private

(palestre, centri di allenamento, centri benessere e simili), in cui si svolga la loro attività.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, pur comprendendo il problema sollevato dalla collega Laura Molteni, evidenzia che la proposta di legge in esame si limita ad abrogare un'equipollenza che, a suo modo di vedere, non aveva valide giustificazioni, prevedendo, in compenso, delle mere agevolazioni ai fini del conseguimento del diploma di laurea in scienze motorie. Inoltre, osserva che, a quanto gli risulta, la disciplina attuale non prevede che i fisioterapisti possano svolgere l'attività di insegnamento di educazione fisica nell'ambito della scuola.

Carla CASTELLANI (Pdl) giudica favorevolmente la proposta di legge in esame, ritenendo che essa vada nella direzione di una maggiore tutela, più che dei fisioterapisti, dei loro pazienti. A suo avviso, potrebbe essere altresì utile sollecitare, da parte della VII Commissione, una riflessione più ampia sul problema della proliferazione dei corsi di laurea, a causa della quale tanti giovani conseguono diplomi di laurea cui non corrisponde una formazione adeguata alla professione che saranno chiamati a svolgere. Peraltro, comprendendo che tale sollecitazione va bene al di là della specifica competenza della Commissione, si riserva di svolgere un intervento al riguardo presso la VII Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime compiacimento per la decisione della maggioranza di tornare sulla propria decisione di equiparare il diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia, ricordando come quella decisione sia stata il frutto di un'operazione palesemente elettoralistica e propagandistica, attuata sul finire della XIV legislatura.

Laura MOLTENI (LNP) ribadisce di essere favorevole all'abrogazione dell'equi-

pollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, ma di essere altresì preoccupata, sul piano della tutela della salute dei cittadini, dei problemi che potrebbero derivare dall'esercizio, da parte di soggetti privi di una preparazione adeguata (non diplomati all'Istituto superiore di educazione fisica e non laureati in scienze motorie), di attività di insegnamento nel campo dell'educazione fisica e nel campo delle discipline sportive (amatoriali e agonistiche). Ritiene, inoltre, che su questa materia si debba porre particolare attenzione al rispetto delle norme europee.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che l'abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia nasce proprio da esigenze di compatibilità con la normativa europea.

Gianni MANCUSO (PdL) ricorda di non aver condiviso la scelta di introdurre, alla fine della XIV legislatura e mediante un emendamento approvato nell'ambito dell'esame, in seconda lettura, del disegno di legge finanziaria, l'equipollenza del diploma di laurea di scienze motorie a quello di fisioterapia. Tale equiparazione, già di per sé discutibile, appare infatti tanto più problematica quando si tratti di professioni, in senso lato, sanitarie. Esprime perciò la propria soddisfazione per il contenuto del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.**

**Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, nella seduta del 21 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, è stata svolta la relazione e sono intervenuti alcuni deputati e il rappresentante del Governo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore. Ritiene, altresì, che il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere assegnato alla Commissione in sede referente, considerata la rilevanza dei profili di sua competenza.

Paola BINETTI (PD) invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella sua proposta di parere un'osservazione sulla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 9, che, a suo avviso, non tiene conto degli oneri che inevitabilmente deriverebbero da una seria attuazione della proposta di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rileva che il profilo evidenziato dalla collega Binetti rientra nelle competenze proprie della V Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 13.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 27 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia 13.25.**

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha esaminato le proposte emendative riferite ai primi sei articoli del progetto di legge in esame. Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palagianò 7.1, Barani 7.2 e Livia Turco 7.3, nonché sugli emendamenti Pedoto 7.4 e Binetti 7.5. Invita quindi i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Barani 7.01.

Il viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palagianò 7.1, Barani 7.2 e Livia Turco 7.3. Respinge, altresì, l'emendamento Pedoto 7.4.

Paola BINETTI (PD) dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà del Governo al suo emendamento 7.5, volto ad ottimizzare l'occupazione dei posti letto nelle strutture sanitarie.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 7.5.

Lucio BARANI (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 7.01.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Miotto 8.13. Illustra quindi il suo emendamento 8.15, di cui auspica l'approvazione. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Zeller 8.4, sugli identici emendamenti Palagianò 8.1 e Livia Turco 8.8, nonché sugli identici emendamenti

Palagiano 8.2 e Laura Molteni 8.6. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Farina Coscioni 8.9, mentre ritira il suo emendamento 8.5. Invita, altresì, i presentatori a ritirare l'emendamento Barani 8.7, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Palagiano 8.3 e Livia Turco 8.10. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Binetti 8.12, nonché sull'emendamento Livia Turco 8.11, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « dirigenti medici e veterinari » con le seguenti: « dirigenti medici, veterinari e sanitari ».

Il viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore, eccetto che sull'emendamento 8.15 del relatore, sul quale si rimette alla Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva, con riferimento al suo emendamento 8.13 e all'emendamento 8.15 del relatore, che vi è un evidente cambio di orientamento da parte della maggioranza sul problema del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari e invita il relatore ad illustrarne le ragioni. Infatti, ritiene che l'emendamento 8.15 del relatore si ponga in contrasto con i provvedimenti del Governo e, in particolare, del ministro Brunetta sulla cosiddetta « rottamazione » dei dipendenti pubblici, cioè a dire sul pensionamento anticipato coatto in presenza di determinati requisiti.

Laura MOLTENI (LNP) esprime perplessità sulla posizione espressa dal relatore con la presentazione del suo emendamento 8.15 e sottolinea la necessità di dare risposte adeguate alle specifiche esigenze dei ricercatori universitari e dei professori « associati ».

Donata LENZI (PD), dopo aver evidenziato la delicatezza di qualsiasi intervento in materia pensionistica, auspica un'approfondita riflessione sull'opportunità di prevedere uno speciale limite massimo di età per il collocamento a riposo del per-

sonale medico e sanitario. Ricorda, quindi, come il problema in discorso sia nato dal confronto tra la disciplina applicabile ai medici universitari e quella relativa al personale ospedaliero. Ritiene, comunque, che vi sia uno stridente contrasto tra l'emendamento 8.15 del relatore e la linea politica portata avanti dal ministro Brunetta. Inoltre, ritiene particolarmente grave che la valutazione dell'idoneità alla permanenza in servizio del personale medico sia rimessa, in sostanza, ai diretti interessati. Rileva, infine, che la disposizione in esame rischia di penalizzare fortemente il personale medico e sanitario più giovane.

Marco CALGARO (PD), premesso di condividere le perplessità espresse dai colleghi del suo gruppo, stigmatizza l'evidente contraddizione tra la proclamata volontà di tener conto delle esigenze dei giovani e la creazione di categorie privilegiate che, sostanzialmente, vanno in pensione quando vogliono. Ricorda, quindi, come all'estero si ricorra ad altri, più adeguati strumenti per continuare ad avvalersi dell'esperienza del personale medico e sanitario più anziano. Annuncia, pertanto, voto contrario sull'emendamento 8.15 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, premesso di ritenere corretta la ricostruzione storica del problema offerta dalla collega Lenzi, ricorda che esso risale addirittura alla XIII legislatura. Ritiene, tuttavia, che non sia attraverso una modifica dell'età per il collocamento a riposo che si può risolvere il problema della valorizzazione del personale medico e sanitario più giovane.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, nel ringraziare tutti i colleghi per gli importanti contributi, dichiara di non condividere l'affermazione di un presunto contrasto tra il suo emendamento 8.15 e i provvedimenti adottati, su materia analoga, su proposta del ministro Brunetta. Ricorda, infatti, che l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008

esclude dal proprio ambito di applicazione i dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Ricorda, inoltre, che la stessa Unione europea ha sollecitato più volte l'Italia a valutare l'opportunità di un aumento dell'età pensionabile e che lo stesso Governo ha intrapreso iniziative al riguardo, con particolare riferimento all'età pensionabile delle donne.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 8.13. Approva, quindi, l'emendamento 8.15 del relatore (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 8.15 del relatore, l'emendamento Zeller 8.4, gli identici emendamenti Palagiano 8.1 e Livia Turco 8.8, gli identici emendamenti Palagiano 8.2 e Laura Molteni 8.6, nonché l'emendamento Farina Coscioni 8.9 risultano preclusi.

Lucio BARANI (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 8.7.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 8.3: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 8.10. Approva, quindi, l'emendamento Binetti 8.12 (*vedi allegato 3*).

Livia TURCO (PD) riformula il suo emendamento 8.11 nel senso proposto dal relatore.

Laura MOLTENI (LNP) invita il relatore a valutare l'opportunità di estendere la previsione contenuta nell'emendamento Livia Turco 8.11, come riformulato, anche ai ricercatori e ai professori « associati ».

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita la collega Laura Molteni a presentare un emendamento in tal senso nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 8.11 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 8.14.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Calgaro 9.35. Auspica, quindi, l'approvazione del suo emendamento 9.34, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Pedoto 9.36. Auspica, inoltre, l'approvazione dei suoi emendamenti 9.37 e 9.38, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 9.40. Auspica quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 9.41 e 9.42, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Calgaro 9.1 e Miotto 9.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 9.32, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Miotto 9.17, 9.16, 9.15, 9.21 e 9.23 e Calgaro 9.3. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Miotto 9.24, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Miotto 9.2, Farina Coscioni 9.4, Miotto 9.5, 9.6, 9.20, 9.22 e 9.19, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento Calgaro 9.7. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Miotto 9.28, 9.27, 9.30, 9.29, 9.8, 9.18, 9.25 e 9.26. Si rimette quindi alla Commissione sull'approvazione del suo emendamento 9.9 e degli identici emendamenti Livia Turco 9.10 e Palagiano 9.12, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Livia Turco 9.11, Palagiano 9.33 e Barani 9.13, nonché sull'emendamento Miotto 9.14.

Il viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il relatore e il Governo a valutare l'opportunità di stralciare l'articolo 9 dal provvedimento in esame, approvando l'emendamento Calgaro 9.35, perché esso verte su materia estranea al governo delle attività cliniche e contrasta con gli articoli

precedenti, che riconoscono ai medici un ruolo più rilevante e, dunque, più impegnativo nella gestione delle strutture sanitarie. Ritiene, infatti, che le disposizioni contenute nell'articolo 9 dimostrino una concezione assolutamente non condivisibile delle funzioni del Servizio sanitario nazionale. Si dichiara, inoltre, certa del fatto che esse saranno oggetto di impugnazione da parte delle regioni per violazione del riparto costituzionale di competenze legislative. Osserva, quindi, che il suo gruppo non intende certo mettere in discussione la possibilità per i dirigenti medici di esercitare la libera professione *intramoenia*, ma ritiene che essa debba essere disciplinata al fine di non compromettere l'erogazione dei servizi da parte del Servizio sanitario nazionale. Ritiene, infine, che questa decisione della maggioranza sarà certamente foriera di polemiche e contrasti anche fuori del Parlamento.

Livia TURCO (PD) esprime rammarico per il tentativo della maggioranza di accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento in esame, stravolgendo la filosofia di un intervento sul governo delle attività cliniche che avrebbe potuto essere ampiamente condiviso. Ricorda, infatti, che l'opposizione si era dichiarata disponibile a procedere rapidamente nell'esame delle norme in materia di governo clinico, al fine di valorizzare le professioni mediche e sanitarie. Le decisioni della maggioranza in materia di attività libero-professionale fanno venir meno tale ampio consenso, perché, sebbene vi sia un accordo generale sulla necessità di consentire ai dirigenti medici l'esercizio della libera professione, il suo gruppo considera indispensabile che si evitino le possibili conseguenze negative per il Servizio sanitario nazionale. Il problema della libera professione medica avrebbe invece dovuto essere affrontato mediante la predisposizione di strutture adeguate dedicate all'attività *intramoenia*. Rileva, quindi, che la norma in discorso sarà certamente impugnata dalle regioni e che, con la sua approvazione, la maggioranza si assume la responsabilità di uno

scontro molto duro, che rischia di compromettere l'approvazione del progetto di legge sul governo delle attività cliniche.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 9.35. Approva quindi l'emendamento 9.34 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luciana PEDOTO (PD) ritira il suo emendamento 9.36.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.37 e 9.38 del relatore (*vedi allegato 3*). Respinge quindi l'emendamento Farina Coscioni 9.39.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 9.40: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.41 e 9.42 del relatore (*vedi allegato 3*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), illustrando l'emendamento Calgaro 9.1, di cui è cofirmataria, evidenzia la gravità di consentire a un dirigente medico di struttura semplice o complessa di svolgere attività privata al di fuori di tale struttura ed eventualmente in competizione con essa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Calgaro 9.1 e Miotto 9.31. Approva quindi l'emendamento Miotto 9.32 (*vedi allegato 3*). Respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Miotto 9.17, 9.16, 9.15, 9.21 e 9.23 e Calgaro 9.3. Approva quindi l'emendamento Miotto 9.24 (*vedi allegato 3*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Miotto 9.2, Farina Coscioni 9.4, Miotto 9.5, 9.6, 9.20, 9.22 e 9.19, Calgaro 9.7, Miotto 9.28, 9.27, 9.30, 9.29, 9.8, 9.18, 9.25 e 9.26.

Carla CASTELLANI (PdL), pur condividendo in linea di principio l'emendamento 9.9 del relatore, rileva che esso

rischia di creare situazioni di confusione nella gestione del Servizio sanitario nazionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, esprime perplessità sull'emendamento 9.9 del relatore per le ragioni evidenziate dalla collega Castellani.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritira il suo emendamento 9.9.

La Commissione, approva gli identici emendamenti Livia Turco 9.10 e Palagiano 9.12. Respinge quindi gli identici emendamenti Livia Turco 9.11, Palagiano 9.33 e Barani 9.13. Respinge, altresì, l'emendamento Miotto 9.14.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zeller 10.4, Pedoto 10.2 e 10.1. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Palumbo 10.3, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Palagiano 10.5 e sugli articoli aggiuntivi Miotto 10.01 e 10.02. Invita quindi il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Farina Coscioni 10.03 e a trasformarlo in un ordine del giorno per l'Assemblea. Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Farina Coscioni 10.04 e Palagiano 10.05, mentre auspica l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 10.06.

Il viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 10.4: si intende vi abbiano rinunciato.

Luciana PEDOTO (PD), illustrando il suo emendamento 10.2, invita i colleghi a una riflessione generale sul ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina della libera professione *intramoenia* degli operatori sanitari non medici.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, rileva che il ruolo delle organizzazioni sindacali è già adeguatamente riconosciuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pedoto 10.2 e 10.1. Approva quindi l'emendamento Palumbo 10.3 (*vedi allegato 3*), mentre respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Palagiano 10.5 e gli articoli aggiuntivi Miotto 10.01 e 10.02.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) insiste perché sia posto in votazione il suo articolo aggiuntivo 10.03.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Farina Coscioni 10.03 e 10.04, nonché l'articolo aggiuntivo Palagiano 10.05. Approva, infine, l'articolo aggiuntivo 10.06 del relatore (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti. Avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 29 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge n. 2766, approvato dal Senato, prevede una modifica del numero dei Ministeri e dei componenti il Governo, nonché, l'istituzione del « Ministero della salute » e del « Ministero del lavoro e delle politiche sociali », le cui funzioni sono attualmente esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il disegno di legge in esame si compone di un unico articolo suddiviso in 11 commi.

L'articolo 1, al comma 1, dispone l'aumento del numero dei Ministeri da 12 a 13 e l'incremento del numero complessivo dei membri del Governo da 60 a 63. Il comma 2, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modifica l'elenco dei Ministeri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute. Vengono inoltre attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria. Il comma 3 statuisce il trasferimento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, al costituendo Ministero della salute, delle funzioni e delle strutture indicate dal citato decreto legislativo n. 300/1999 che, ai sensi della disciplina vigente sono attualmente conferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il comma 4 prevede la sostituzione delle nuove denominazioni dei Ministeri a quella attualmente in vigore in relazione alle funzioni trasferite. Il comma 5 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione delle necessarie variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura di Governo. Il comma 6 rimette ad un d.p.c.m. l'individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati al riordino. Il comma 7 precisa che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizza-

zione, si applicano le disposizioni di alcuni regolamenti espressamente indicati.

Il comma 8 prevede che ai fini della funzionalità delle strutture, per i Ministeri indicati nel disegno di legge, si possa provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale, e procedere all'assunzione di personale non dirigenziale. Il comma 9 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I commi 10 e 11 recano le norme di copertura finanziaria.

Ricorda, infine, di aver sempre sostenuto la necessità di garantire che le rilevanti funzioni del Governo in materia sanitaria fossero assistite da una struttura amministrativa autonoma e, pertanto, dell'esigenza di un dicastero della salute separato dagli altri ministeri.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) esprime apprezzamento per i contenuti del disegno di legge in esame.

Livia TURCO (PD), premesso di aver sempre sostenuto la necessità di dar vita a un autonomo Ministero della salute, osserva che il provvedimento in esame ridimensiona drasticamente le funzioni di detto Ministero, attribuendo poteri pervasivi in materia sanitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva, inoltre, che il disegno di legge in esame comprime in modo drastico le competenze regionali, come dimostra il documento delle regioni che muove critiche severe a tale provvedimento. Preannuncia, infine, che il suo gruppo si batterà per la soppressione delle disposizioni che, creando le condizioni per un pervasivo intervento del Ministero dell'economia e delle finanze, mirano ad alterare l'attuale divisione di compiti in materia di valutazione dei fabbisogni sanitari e stanziamento delle relative risorse.

Anna Margherita MIOTTO (PD), premesso di condividere i rilievi della collega Livia Turco, osserva che, se il provvedi-

mento in esame sarà approvato senza modifiche, di fatto non spetterà più al Ministero della salute l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario. Auspica, quindi, che il Governo e la maggioranza riconsiderino il problema e decidano per l'istituzione di un vero Ministero della salute, perché ciò consentirebbe anche all'opposizione di approvare il disegno di legge in esame.

Antonio PALAGIANO (IdV), premesso di condividere le considerazioni svolte dai colleghi del Partito Democratico, ritiene che il provvedimento in esame rischi di attribuire al futuro Ministro della salute un peso minore di quello attualmente esercitato dal viceministro Fazio, perché attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze un ruolo eccessivamente invasivo. Al riguardo, ritiene altresì che il contenimento della spesa sanitaria debba essere perseguito attraverso un'efficace concertazione tra il Governo e le regioni, anziché mediante una sottoposizione di fatto degli altri dicasteri a quello economico.

Maria Antonietta Farina COSCIONI (PD) rileva che il provvedimento in esame sfrutta l'esigenza di istituire il Ministero della salute al fine di incrementare immotivatamente il numero complessivo dei sottosegretari di Stato. Esprime, inoltre, forti perplessità sull'articolo 1, comma 2, lettera d), che impone al futuro Ministero della salute un obbligo di concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, in riferimento alla fondamentale funzione di coordinamento del sistema sanitario nazionale. Stigmatizza, infine, l'ingiustificata previsione, all'articolo 1, comma 8, di una norma volta a consentire, di fatto, l'aumento delle posizioni

dirigenziali all'interno del Ministero della salute.

Lucio BARANI (PdL) dichiara di condividere il provvedimento in esame e ricorda, rivolto alla collega Farina Coscioni, come il numero dei membri del Governo fosse, nella scorsa legislatura, assai più elevato che nell'attuale. Ritiene, quindi, che l'istituzione del Ministero della salute risponda ad un'esigenza reale, specialmente se si considerano le fondamentali funzioni di coordinamento che il Governo è chiamato ad esercitare in seguito alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata dall'attuale opposizione.

Carlo CICCIONI (PdL), premesso di condividere il provvedimento in esame, ritiene che la maggioranza avrebbe potuto essere ancora più coraggiosa nel rimettere in discussione un'impostazione risalente alle cosiddette « leggi Bassanini ». Ritiene, altresì, che, in sede di espressione del prescritto parere, si potrebbe valutare l'opportunità di suggerire modifiche volte ad escludere un ruolo eccessivamente pervasivo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 229 del 7 ottobre 2009, a pagina 121, seconda colonna, sedicesima riga, le parole: « 9. 21. » sono sostituite dalle seguenti: « 9. 8. ».

## ALLEGATO 1

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.  
Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato  
dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e abb., recante « Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento »;

apprezzata l'importanza del provvedimento al fine di garantire un reale e concreto sostegno ai bambini affetti da DSA;

ritenuto opportuno che la gravità dei disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'applicazione della legge n. 104 del 1992, sia certificata da un centro di neuropsichiatria infantile;

considerata altresì l'opportunità di evitare il riferimento, all'articolo 2, comma 1, lettera f), alla diagnosi precoce, essendo le modalità di diagnosi estranee al progetto di legge, e, per le medesime ragioni, di escludere, all'articolo 3, comma 3, la possibilità per le scuole di effettuare interventi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 1, comma 2, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , risultanti da apposita certificazione diagnostica rilasciata da un centro di neuropsichiatria infantile »;

b) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) sia sostituita con la seguente: f) « assicurare adeguati percorsi didattici riabilitativi »;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, segnalare alle famiglie interessate, qualora non ne siano già a conoscenza, i casi sospetti di DSA degli studenti. La segnalazione non costituisce diagnosi di DSA. ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (Atto n. 127),

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

l'articolo 7, comma 6, sia riformulato nel senso di consentire l'impiego dei dispositivi di cui al comma 1 anche presso i presidi ospedalieri gestiti in base ai provvedimenti regionali assunti ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, che presentano i requisiti dell'alta specialità di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992,

*e con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di una revisione complessiva della disciplina in materia, al fine di prevedere che il parere tecnico scientifico adottato dall'AIFA sia finalizzato all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale integrato nel dispositivo medico.

## ALLEGATO 3

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.  
Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo,  
C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146  
Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.**

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

## ART. 8.

*All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« 1. Il limite massimo di età per collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età. ».

**8. 15.** Il relatore.

*Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo:* I professori universitari pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica sia di carattere nazionale che internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto.

**8. 12.** Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-*bis*. L'ultimo periodo del comma 35-*nonies* dell'articolo 1 della legge n. 102 del 2009 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universi-

tari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario nazionale ».

**8. 11.** (Nuova formulazione) Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Lenzi, Burtone, Miotto.

## ART. 9.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* dei dirigenti aggiungere le seguenti: medici e.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: medici e.

**9. 34.** Il relatore.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* il dirigente medico *inserire le seguenti:* e sanitario.

**9. 37.** Il relatore.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* del dirigente medico *inserire le seguenti:* e sanitario.

**9. 38.** Il relatore.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il dirigente medico aggiungere le seguenti: e sanitario.

**9. 41.** Il relatore.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: il dirigente medico aggiungere le seguenti: e sanitario.

**9. 42.** Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

*d-bis)* salvaguardando il ruolo istituzionale del servizio svolto dall'Azienda diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i principi di universalità ed equità che regolano il Servizio sanitario nazionale.

**9. 32.** Miotto, Calgaro, Burtone.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: compiti istituzionali *inserire le seguenti:* nonché un impegno orario superiore al cinquanta per cento di quello di servizio richiesto all'azienda per i compiti istituzionali.

**9. 24.** Miotto, Burtone, Calgaro.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, *in fine, il seguente periodo:* Tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle Aziende ad altre funzioni.

\* **9. 10.** Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, *in fine, il seguente periodo:* Tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle Aziende ad altre funzioni.

\* **9. 12.** Palagianò, Mura.

ART. 10.

Al comma 2, dopo la parola: intramuraria aggiungere le seguenti: ed allargata e dopo la parola: IRCCS aggiungere le seguenti: le Aziende universitarie policlinico.

**10. 3.** Palumbo.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Servizio di ingegneria clinica).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivazione, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, di una funzione permanentemente dedicata al servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità. Il servizio di ingegneria clinica contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione del personale sull'uso delle tecnologie.

**10. 06.** Il relatore.